

CORTE d'APPELLO di BARI

Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza

composta dai Magistrati:

- 1) Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Presidente
- 2) Dott. yyyyyyyyyyyyyyyyyy - Consigliere
- 3) Dott. zzzzzzzzzzzzzzzzzzz - Consigliere rel.

esaminati gli atti;

sentito il relatore;

trattandosi di una pendenza contemplata nel provvedimento organizzativo del Presidente di questa Sezione Lavoro che, per la presente udienza, ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 e succ. proroghe;

acquisiti gli atti di parte previsti dalla predetta norma emergenziale per la trattazione scritta;

all'esito della camera di consiglio;

tenuto conto a) che la sentenza impugnata ha ritenuto accertato lo svolgimento da parte del TIZIO di attività propriamente istruttoria, teoricamente ascrivibile al profilo di assistente amministrativo cat. C, quantomeno nel limitato periodo 2008/2014, stimando, tuttavia, non provata la prevalenza di tale attività rispetto a quelle proprie del profilo di appartenenza (cat. B); b) che il TIZIO ha lamentato, tra i motivi di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali ed orali da parte del Tribunale, anche sotto tale specifico profilo; c) che la AZIENDA SANITARIA ALFA NORD, oltre a riproporre la propria tesi difensiva di integrale contrasto alla pretesa attorea, disconoscendo lo svolgimento di mansioni superiori, in particolare per determinati periodi, ha insistito nella specifica contestazione dei conteggi delle differenze retributive articolati dal dipendente, avendo formulato un proprio differente calcolo analitico delle spettanze sulla base del CCNL applicabile; d) che, nelle more del giudizio, il lavoratore ha conseguito il diritto al riposo per raggiunti limiti di servizio, riformulando le proprie conclusioni in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto (cfr. pag. xx dell'atto di gravame);

